



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

REGOLAMENTO COMUNALE **PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO** **DELL'AUTOTUTELA IN MATERIA** **TRIBUTARIA**

Deliberazione di C.C. n.16 del 16/02/2001

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto del regolamento

Art.2 - Annullamento e rettifica d'ufficio in caso di autoaccertamento

Art.3 - Rinuncia all'imposizione

Art.4 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Art.5 - Criteri di priorità e opportunità

Art.6 - Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

Art.7 - Adempimenti degli uffici

Art.8 - Richieste di annullamento, rettifica o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Capo II - Disposizioni finali e transitorie

Art.9 - Aggiornamento di valori

Art.10 - Pubblicità del Regolamento

Art.11 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di rettifica o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art.2 - Annullamento e rettifica in caso di autoaccertamento

1. Il potere di **annullamento d'ufficio** dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere **totalmente** l'effetto.
2. Il potere di **rettifica d'ufficio** dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne **parzialmente** l'effetto.

Art.3 - Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di **rinuncia** all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinque per cento).
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
 - a) in L. 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.);
 - b) in L. 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.);
 - c) in L. 20.000 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
 - d) in L. 20.000 per la tassa sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (I.C.P.);
 - e) in L. 20.000 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
 - f) in L. 200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art.4 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
 - d) doppia imposizione o tassazione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art.5 - Criteri di priorità e opportunità

1. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Art.6 – Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di rettifica d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento, di rettifica o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Comunale.

Art.7 - Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto.

Art.8 - Richieste di annullamento, rettifica o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le eventuali richieste di annullamento, rettifica o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune.

2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.9 - Aggiornamento dei valori

1. I valori di cui al terzo comma dell'art.3 del presente regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indici I.S.T.A.T.

Art.10 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art.22 della L.n.241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.